

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8/07/2014 del Tribunale di Trapani, G.F. fu condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.300,00 euro di ammenda siccome riconosciuto colpevole delle contravvenzioni, unificate dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 e 679 cod. pen., accertate il 17/02/2012 in Alcamo, per avere, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, installato una cisterna della capacità di 1.100 litri contenente, all'atto dell'intervento dei militari, 1.000 litri circa di gasolio agricolo per autotrazione, all'interno dell'autorimessa situata in uno stabile condominiale, omettendo di richiedere al competente comando dei Vigili del Fuoco il rilascio del certificato di prevenzione incendi (capo a) e per aver omesso di denunciare, all'autorità preposta, la detenzione del menzionato materiale infiammabile e pericoloso per la sua qualità e quantità (capo b).

Secondo quanto era, infatti, emerso nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato aveva ricevuto un quantitativo di gasolio per uso agricolo pari a mille litri, secondo quanto indicato nella bolla di accompagnamento rilasciata dal vettore. Tuttavia, al momento dell'accesso nella rimessa gli operanti avevano constatato che il recipiente che conteneva il combustibile aveva sicuramente una capienza superiore, dal momento che pur essendovi stato versato l'intero contenuto appena recapitato era possibile rilevare, visivamente, che il recipiente non era ancora del tutto colmo. Ciò che, conseguentemente, consentiva di affermare che la capienza dello stesso fosse superiore a 1 metro cubo. E dal momento che ai sensi del n. 12 della tabella A di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151 del 2011, sarebbe stato necessario acquisire, nel caso di detenzione di materiali infiammabili in contenitori aventi le suddette caratteristiche, il certificato di prevenzione antincendi, la fattispecie contravvenzionale sarebbe stata, pertanto, integrata.

2. Avverso la predetta sentenza G.F. ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo due distinti motivi di censura.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, *ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 190, comma 3, 495 cod. proc. pen.* Il primo giudice avrebbe inizialmente ammesso l'esame dell'imputato, sicché, all'udienza in data 8/07/2014, in assenza del difensore di fiducia, il difensore di udienza avrebbe chiesto un rinvio per procedere all'esame. Tuttavia, il giudice avrebbe immotivatamente chiuso l'istruttoria dibattimentale, senza peraltro revocare l'ordinanza ammissiva delle prove, invitando le Parti a concludere e, quindi, pronunciando la sentenza. Ciò che, secondo il ricorrente, renderebbe nulla la sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso, F. deduce, *ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 in relazione al D.P.R. n. 151 del 2011 e agli artt. 1 e 679 cod. pen., nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per erronea o falsa applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.*

Sotto un primo profilo, il ricorrente, dopo avere ricordato di essere stato rinvenuto, ad opera della Guardia di Finanza, nella disponibilità di circa 1.000 litri di gasolio agricolo, appena consegnatigli,

che egli avrebbe inteso custodire temporaneamente presso la propria rimessa a causa di alcuni furti di materiale subiti in precedenza, rileva che la sentenza impugnata ne avrebbe affermato la responsabilità sul presupposto che il liquido infiammabile fosse custodito all'interno di un recipiente avente una capienza superiore a 1 metro cubo, senza che, però, tale circostanza sia stata dimostrata, non risultando che il recipiente sia mai stato sottoposto a misurazione.

Sotto altro aspetto, F. deduce che quand'anche fosse stato accertato che la capienza del contenitore fosse, sia pur di poco, superiore al predetto limite, in ogni caso dovrebbe escludersi l'obbligo, per il detentore del liquido infiammabile, di munirsi del certificato di prevenzione antincendi, obbligo che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 1/08/2011, n. 151, sussisterebbe per le sole ipotesi di detenzione di materiale infiammabile contenuto in recipienti aventi una capienza superiore ai 50 m³, secondo quanto previsto dalla tabella C) dell'allegato I al citato d.p.r., in cui non rientrerebbe, attualmente, il liquido infiammabile o combustibile per uso agricolo.

Viceversa, per le attività rientranti, come quella di specie, nella tabella A) del menzionato allegato, sarebbe prevista la procedura semplificata dell'autocertificazione secondo il modello della cd. Scia prevista in materia edilizia, senza che, dunque, per esse sia contemplato l'obbligo dell'esame del progetto e il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, richiesti invece per il materiale contemplato alla colonna C).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Muovendo dal primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che secondo

l'orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (v. Sez. 5, n. 7108 del 23/07/2016, dep. 23/02/2016, Sgherri, Rv. 266076; Sez. 5, n. 19262 del 6/03/2012, dep. 21/05/2012, Boni, Rv. 252523; Sez. 5, n. 35986 del 27/05/2008, dep. 19/09/2008, Ricci e altro, Rv. 241584 e 241584).

Nel caso di specie, il verbale di udienza in data 8/07/2014, in atti, non reca, sul punto, alcuna specifica richiesta o eccezione da parte della difesa del ricorrente, sicché il motivo in questione deve essere rigettato.

3. Venendo, quindi, al secondo motivo di ricorso giova innanzitutto osservare l'infondatezza della censura relativa alla presenza, all'interno dell'autorimessa situata in uno stabile condominiale, di una cisterna avente una capienza superiore a 1 metro cubo. Presenza che, secondo il ricorrente, non sarebbe stata adeguatamente riscontrata dagli operanti, i quali avrebbero omissis qualunque misurazione del contenitore.

In realtà, la sentenza impugnata ha fornito puntuale dimostrazione della capienza della cisterna, alla stregua di argomenti logici e di riscontri documentali.

Infatti, il giudice di prime cure ha posto in luce come gli accertatori avessero notato personalmente la presenza di un'autocisterna che si stava allontanando dalla rimessa di F., sulla base di ciò ritenendo che fosse stata appena effettuata una consegna di carburante. Indi, recatisi presso l'esercizio, avevano avuto conferma di tale ipotesi, controllando la bolla di accompagnamento rilasciata al momento della consegna, nella quale si dava atto dell'acquisizione, da parte della ditta dell'imputato, di un quantitativo pari a 1.000 litri di gasolio per uso agricolo. Il carburante, peraltro, era stato allocato all'interno di un contenitore che, tuttavia, non era stato interamente colmato; ciò che aveva logicamente indotto gli operanti a formulare l'ipotesi, pienamente condivisa dal primo giudice, che detta cisterna dovesse avere necessariamente una capienza superiore al metro cubo, ovvero al quantitativo appena consegnato.

Pertanto, ritiene il Collegio che la sentenza si sottragga alle censure mosse in sede di ricorso, avendo la stessa adeguatamente dato conto, sul piano logico, del ragionamento, invero inattaccabile, che ha consentito di ritenere, pur in assenza di una effettiva misurazione del contenitore, come la sua capienza dovesse necessariamente essere superiore al limite del metro cubo.

4. Tanto premesso, venendo agli aspetti che concernono il regime giuridico applicabile, deve osservarsi che il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, intitolato «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», si occupa, al Capo III, della prevenzione incendi, che l'art. 13, comma 1 definisce come «*(...) la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze*».

Il successivo art. 16, comma 1 stabilisce che il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, «*(...) attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi*».

L'art. 20 del d.lgs. n. 139, contestato all'odierno imputato, stabilisce, al comma 1, che «*chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 16, comma 1*».

Tale decreto è stato emanato con D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, intitolato, «*Regolamento recante*

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», il quale, come precisato nell'art. 2, comma 1, «(...) individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

L'art. 3, comma 1, del regolamento stabilisce, poi, che «gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio».

In particolare, secondo quanto stabilito dal successivo art. 4, comma 1, «per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta».

Il menzionato "Allegato I" al D.P.R. n. 151/2011, contenente, come si è detto, l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ne fornisce una descrizione secondo un elenco numerico e le suddivide in tre diverse categorie: A, B e C.

In particolare, l'art. 2, comma 3 chiarisce che «nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento» e, nel successivo comma 4, che «le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità».

L'ipotesi per cui è processo, infatti, rientra nella previsione di cui al n. 12 dell'Allegato I, che concerne i depositi e/o le rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo. Secondo quanto stabilito da tale disciplina, nella categoria A) rientrano "i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 9 m³"; in quella B) "liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 50 m³, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)"; in quella C) "liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m³".

Gli articoli che seguono (e in particolare gli artt. 4, commi 2 e 3 e 10, comma 2), inoltre, individuano, in corrispondenza della predetta suddivisione in categorie, una diversa sequenza procedimentale ai fini del controllo di prevenzione degli incendi.

Sul punto, deve premettersi che a mente dell'art. 4, comma 1, l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia), corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7, del Regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Quindi la procedura si diversifica. Infatti, per le attività di cui alle categorie A) e B), il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; controlli che sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica (comma 2).

Viceversa, per le attività di cui alla categoria C), il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Quindi, il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

4.1. Secondo l'assunto del ricorrente, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 20 del d.lgs. 139/2006, il quale espressamente si rivolge ai titolari di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, sarebbe determinante la collocazione dello stabilimento tra quelli individuati nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, in quanto solo nel caso contemplato dalla categoria C) sarebbe necessaria la preventiva acquisizione del predetto certificato.

Tale prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa.

Infatti, l'esposizione che precede rivela che anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151 del 2011

non si possono detenere o impiegare nell'azienda prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi senza seguire il particolare procedimento previsto dal combinato disposto degli artt. 16 del d.lgs. 139 del 2006 e 4 del D.P.R. n. 151 del 2011, ora differenziato, nelle sue scadenze operative, in relazione alle ricordate 3 categorie previste dall'Allegato I. Ne consegue che le sanzioni penali previste dall'art. 20 trovano ora applicazione in relazione all'omesso esperimento della procedura prevista per ciascuna delle attività individuate nell'Allegato I, comprese le attività che, come quella svolta dall'attuale ricorrente, rientrano nella Tabella A), atteso che sarebbe del tutto irragionevole che, in siffatte ipotesi, pur in mancanza del positivo esperimento delle procedure di controllo, la condotta non dovesse essere sanzionata, creando un regime di tutela ingiustificatamente differenziato in tutti i casi in cui l'agente non abbia in alcun modo attivato tali procedure, nel caso di specie costituite dalla mancata presentazione della SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla successiva attivazione delle procedure di controllo ai fini antincendio mediante visita tecnica, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento.

4.2. Nel caso di specie resta nondimeno assorbente un ulteriore rilievo, ovvero che la procedura più sopra descritta non fosse ancora in vigore, dal momento che l'art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 151 del 2011 aveva stabilito che "al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno" e che detto decreto sarebbe stato adottato soltanto in data 7 agosto 2012, ovvero successivamente ai fatti contestati. Ciò significa che non essendo state determinate, fino a tale data, le specifiche modalità di svolgimento della fase iniziale delle procedure amministrative per la sottoposizione ai controlli previsti dall'art. 4 del regolamento del 2011, il regime di tali controlli doveva ritenersi, al tempo della condotta ascritta all'odierno ricorrente, quello precedentemente vigente, sicché la detenzione del combustibile all'interno della cisterna contestata a G.F. doveva ritenersi assoggettata al rilascio del certificato di prevenzione incendi; rilascio in realtà mai richiesto dall'imputato.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso che precede deve essere rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23/11/2016